

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Venezia
Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in data **7.10.2026** nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott. Carlo Azzolini	Giudice
dott.ssa Laura Marangoni	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

n. 135-1/2026 Ruolo Procedimento Unitario

promosso su ricorso depositato in data 15.07.2026

DA

ENER ITALIA S.P.A. (C.F. e P.I.V.A. 04297030274), con sede legale in Padova (PD) Galleria Borromeo n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Brusca (C.F. BRSMTN70B51L736G), giusta procura agli atti

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

L.T.S. S.R.L., LOGISTIC TRANSPORT SHIPPING (C.F. e P.I.: 04597480278), pec: l.t.s.s.r.l@pec.it, con sede legale in Pianiga (VE) via dell'Artigianato 37/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Ancilotto (C.F.: NCLSLV74L64L407Q), giusta procura agli atti

RESISTENTE

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 15.07.2026 il ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
- il contraddittorio si è regolarmente costituito con notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza, a mezzo pec a cura della Cancelleria, in data 22.07.2026;



- con memoria depositata in data 5.10.2026, si è costituita nel presente procedimento la resistente LTS SRL LOGISTIC TRANSPORT SRL, chiedendo il rigo dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- alla prima udienza fissata per la data del 7.10.2026, la ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la resistente si opponeva per le ragioni di cui alla memoria di costituzione e il GR si riservava di riferire al Collegio; osserva quanto segue.
- Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale della resistente è situata in Pianiga (VE), pertanto, in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Venezia e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: "*trasporto nazionale di merci conto terzi su strada*" come da visura camerale, agli atti;
- la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale, pur essendosi costituita nel presente procedimento, non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed anzi ha riferito che la mancata approvazione degli stessi è dovuta all'inattività dell'assemblea dei soci, motivo per il quale il legale rappresentante ha presentato istanza di liquidazione della società; si osserva, a questo riguardo, che l'ultimo bilancio depositato presso il R.I. è relativo all'anno 2022, come da visura camerale agli atti;
- Il ricorrente ha rappresentato, in ricorso, di essere creditore nei confronti della resistente per l'importo di euro 174.938,38 come da precetto su sentenza n. 1687/2025 pubbl. il 18.12.2025 RG n. 7818/2022 (Cfr. doc. 1, fasc. ricorrente). Avverso tale sentenza la resistente ha proposto impugnazione, il cui giudizio di appello tra le parti è tuttora in corso, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata per il 22.12.2026 (cfr. doc. 8, fasc. resistente); in particolare, detta sentenza risulta munita di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 28.4.2026 (cfr. doc. 17, fasc. ricorrente) ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Sussiste, quindi, la legittimazione del ricorrente, il cui credito, ancorché non ancora oggetto di giudicato, è assistito da provvisoria esecutività come disposto dall'art. 282 cpc e come da successiva ordinanza dalla Corte d'Appello (cfr. doc. 17, fasc. ricorrente). Non si reputano pertanto fondate le argomentazioni svolte da parte resistente in comparsa di costituzione ove si è limitata a dedurre che la pretesa creditoria sia *sub iudice*, rilevando ai fini del presente vaglio la provvisoria esecutività per l'ingente importo sopra richiamato e non sussistendo giustificati motivi per discostarsi da quanto ivi statuito.
In ogni caso, all'importo vantato dalla ricorrente, va sommata l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario pari ad euro 71.624,65, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita il 3.08.2026;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la



giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 - 1) dal mancato deposito ed approvazione dei bilanci successivamente all'esercizio 2022, come da visura camerale, agli atti;
 - 2) dall'atto di precetto vanamente intimato alla debitrice;
 - 3) dal pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo (cfr. doc.ti 7 e 10, fasc. ricorrente);
 - 4) dall'ingente debito nei confronti della ricorrente e dell'Erario;
 - 5) dall'inattività dei soci, come da dichiarazioni della ricorrente stessa;

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di **L.T.S. S.R.L., LOGISTIC TRANSPORT SHIPPING** (C.F. e P.I.: 04597480278), pec: l.t.s.s.r.l@pec.it, con sede legale in Pianiga (VE) via dell'Artigianato 37/1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato la dott.ssa Laura Marangoni;
4. **NOMINA** Curatore il **dott. Alessandro Doria**, soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. **FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.02.2027 ad ore 11.30** davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido



il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
 - f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data **7.10.2026**.

Il giudice relatore
dott.ssa Laura Marangoni

Il Presidente
dott. Marco Campagnolo

